



COMUNE DI ASCOLI PICENO

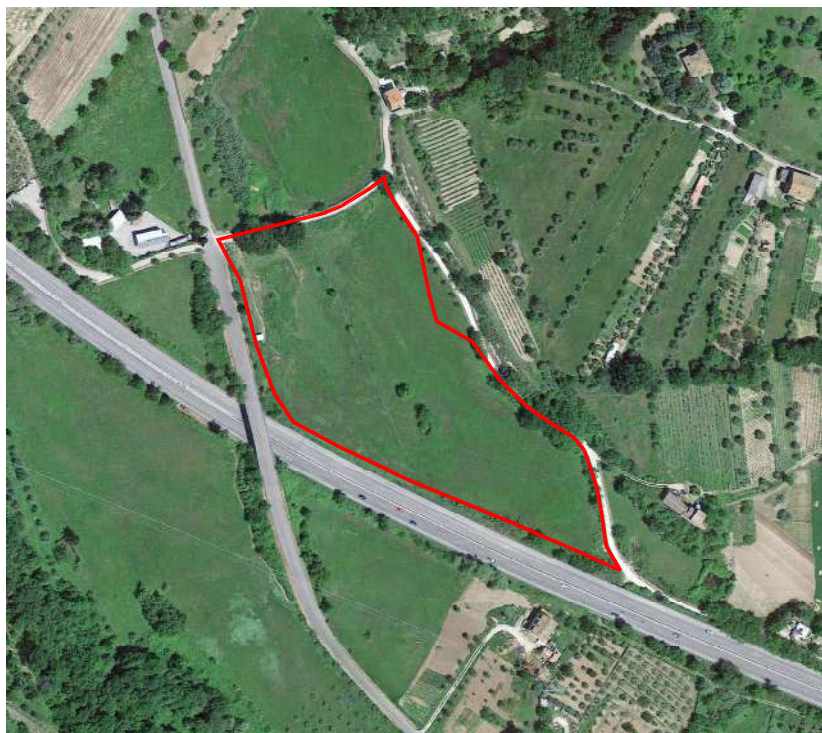


PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE

LOTTIZZAZIONE ANGELINI

AREA PROGETTO N. 11 (Art. 61 N.T.A.)

LOCALITA' TOZZANO - VIA LORETO - ASCOLI PICENO (AP)



ELAB g****

DESCRIZIONE:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

DATA: DICEMBRE 2020

SCALA:

PROPRIETARIO:
ZENOBIO ANGELINI

firma

TECNICO:
ING. OLORI GIORGIO
Via Dino Angelini n. 14 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel: +39 347 1749807
e-mail: ing.olorigiorgio@libero.it pec: giorgio.olori@ingpec.eu

timbro e firma

VISTO E APPROVATO:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 1.

Il presente Piano di Lottizzazione interessa un Sub-Comparto dell'Area Progetto AP 11 (Ascoli Sud) sito in Località Tozzano nel Comune di Ascoli Piceno così come individuata nel PRG vigente. Catastralmente è individuato al foglio 108 mappali 292-291-290-173-179-24-128. L'area ha una superficie catastale pari a mq 24.458,22 ed sviluppa una cubatura edificabile di mc 4.891,54.

Art. 2.

Il presente Piano di Lottizzazione è regolamentato dagli Art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e successive modifiche (Delibera C.C. n. 42 del 13/11/2018) e dall'Allegato D relativo alle Aree Progetto Ascoli Sud.

Art. 3.

La destinazione urbanistica delle aree oggetto di intervento è residenziale, verde, parcheggi e orti.

Art. 4.

Per gli standard urbanistici sono previste superfici destinate al soddisfacimento degli standard stessi con dotazione minima pari a 27 mq/ab (Art. 61 NTCA – STANDARD URBANISTICI "...diretta contiguità visuale con particolari connotati naturali del territorio, singolarità orografiche, preesistenze storico-artistiche ed archeologiche"). E' previsto un apposito appoderamento destinato ad orto (Art. 52 delle NTA), unitamente agli standard sopraindicati, in misura minima di mq 10 per abitante.

Art. 5.

Il volume massimo edificabile di ogni singolo lotto è indicato nella relazione illustrativa allegata al presente progetto di variante.

Art. 6.

Altezza massima degli edifici 7,50 ml.

Art. 7.

La geometria della superficie coperta indicata nelle planimetrie di progetto è solamente indicativa. Pertanto l'edificio potrà occupare l'area a disposizione senza alcuna limitazione che non sia quella del rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati. Sarà sempre possibile accorpare un massimo di due lotti e costruire un solo edificio dove il/i proprietario/i lo riterrà/anno più opportuno, a condizione che si rispettino le distanze minime dai confini e dai fabbricati limitrofi.

Art. 8.

Le distanze minime fra i fabbricati sono pari all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di mt 10,00. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto dei parametri di cui all'art.9 punto 3 del DM n.1444/68.

I fabbricati debbono essere realizzati ad una distanza dal confine non inferiore a mt. 5,00; Le distanze minime dalle strade devono rispettare quanto previsto dal Codice della Strada.

Art. 9.

Gli spazi per i parcheggi privati sono obbligatori e pari a 1mq ogni 10 mc di costruzione (indicazione minima – Rif. Legge n. 122/89).

Art. 10.

Non sono ammesse destinazioni commerciali.

Art. 11.

E' ammesso l'abbinamento di più unità abitative con edificazione a schiera che rispetti complessivamente il volume massimo ammissibile per ogni lotto e le distanze minime dai confini e dai fabbricati.

Art. 12.

La quota di spicco degli edifici nei singoli lotti (quota 0,00 di accesso all'immobile) è stabilita in apposita tavola con l'indicazione delle quote assolute e si ammette una tolleranza in più o meno pari a mt 1,00 rispetto al piano campagna.

Art. 13.

La tipologia edilizia prevista è la casa monofamiliare abbinabile in un'edificazione sia isolata che a schiera nel rispetto della presente normativa.

Art. 14.

Non saranno da computare nell'altezza massima e nel volume del fabbricato i sottotetti non abitabili secondo quanto prescritto nel Regolamento Edilizio del Comune di Ascoli Piceno.

Art. 15.

Le aree di pertinenza degli edifici residenziali verranno sistemate a verde o pavimentate. Le recinzioni lungo i fronti stradali (muretti) dovranno avere un'altezza fuori terra non superiore a cm. 80; le ringhiere soprastanti non dovranno superare i cm. 160 dal piano superiore del muretto e comunque i cm 240 da terra.

Art. 16.

Le coperture potranno avere la forma che il proprietario riterrà più opportuna alle sue esigenze purché esteticamente decorose ed in armonia con l'architettura del fabbricato e dei fabbricati circostanti e nel rispetto del Regolamento Edilizio del Comune di Ascoli Piceno.

Art. 17.

Al fine di salvaguardare l'aspetto paesistico della zona si fa l'obbligo ai lottizzanti e loro aventi causa di rinverdire e piantumare le aree verdi private di pertinenza dei lotti nel rispetto della tipologia di vegetazione tipica della zona stessa.

Art. 18.

Al fine di garantire l'uso razionale delle risorse climatiche (CAPO VI delle NTCA – Sostenibilità Ambientale - Artt. 66-67-68-69-70-71) il presente piano di lottizzazione e gli edifici realizzati devono garantire quanto segue:

- Massime prestazioni dell'involucro:
Ottimizzazione dell'orientamento degli edifici, il controllo del soleggiamento e l'adeguato isolamento termico esterno,
- Minimo impatto ambientale e rispetto delle condizioni territoriali esistenti:
Non si alterano le specie arboree esistenti e non si altera l'andamento del terreno.
- Incremento del verde:
Verranno effettuate nuove piantumazioni con specie arboree compatibili con quelle esistenti e tipiche della zona.
- Materiali naturali, biocompatibili e certificati:
Si cercherà di utilizzare quanto più possibile materiali naturali quali pietra e legno e rispettando le caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Tutti i materiali saranno certificati.
- Risparmio energetico:

Utilizzo di fonti di energie rinnovabili e/o a basso consumo energetico.

- **Recupero delle acque piovane**

Verranno adottati sistemi di recupero delle acque piovane con l'istallazione di cisterne/serbatoi. Le acque piovane recuperate saranno poi riutilizzate per gli scarichi dei bagni e per l'irrigazione giornaliera.

Art. 19.

Al fine di salvaguardare il decoro della zona si fa l'obbligo ai lottizzanti e loro aventi causa di provvedere alla cura periodica delle unità immobiliari e del verde privato di pertinenza al fine di evitare situazioni di degrado, incuria e abbandono delle aree stesse che possano compromettere la sicurezza delle pertinenze e dei fabbricati circostanti o della viabilità.

Art. 20.

Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa valgono le norme del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Ascoli Piceno.

Art. 21.

Sono recepite tutte le prescrizioni rese dagli Enti nella formazione del Piano di Lottizzazione, che sono allegate alle presenti Norme per farne parte integrale e sostanziale (Rif. Allegati Pareri Enti) .

Ascoli Piceno lì, _____

I proprietari
(per accettazione e presa visione)



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE B
URBANISTICA - SIT - POLITICHE COMUNITARIE
pec:
comune.ascolipiceno@actalis-certmail.it

Alla ditta

ANGELINI ZENOBIO

c/o Ing. Olori Giorgio

Trasmessa via PEC

giorgio.olori@ingpec.eu

Oggetto: Piano di Lottizzazione privata Area Progetto AP-11 (sub-comparto Angelini) Località Tozzano – Via Loreto.

Comunicazione sullo stato del procedimento e richiesta elaborati aggiornati.

Si comunica che si è concluso l'iter di adozione del Piano di Lottizzazione in oggetto e sono stati acquisiti i pareri da parte degli enti preposti e le osservazioni a seguito della pubblicazione, che si allegano alla presente nota per opportuna conoscenza.

Ciò premesso,

- richiamato il punto 5 della delibera G.C. n. 124 del 07/07/2020 di adozione in cui si è stabilito che *"per economia procedimentale, gli elaborati del Piano verranno materialmente aggiornati/adeguati alla prescrizioni contenute nella determina dirigenziale provinciale di conclusione della VAS. n.353/2020 e successiva rettifica n.445/2020, nonché alla eventuali osservazioni/opposizioni che dovessero pervenire nella fase della pubblicazione nonché dei pareri degli Enti che saranno acquisiti in fase endoprocedimentale, prima della delibera di approvazione del Piano"*;
- ritenute condivisibili le osservazioni formulate dalla Provincia di Ascoli Piceno con determina dirigenziale n. 1048 del 11/10/2020 e che quindi devono essere accolte;

si chiede di aggiornare gli elaborati del Piano sulla base delle prescrizioni degli Enti rese nel procedimento di VAS, dei pareri pervenuti sul Piano stesso nonché in accoglimento delle osservazioni dell'Amministrazione Provinciale.

Si ritiene inoltre utile aggiungere, in calce alle Norme Tecniche di Attuazione, il seguente articolo: "Art. ...

Sono recepite tutte le prescrizioni rese dagli Enti nella formazione del Piano di Lottizzazione, che sono allegate alle presenti Norme per farne parte integrante e sostanziale".

Risulta altresì necessario produrre l'elaborato previsto dall'art. 28 del Regolamento del verde urbano di cui alla Delibera C.C. n. 54 del 04/12/2018.

La documentazione integrativa, riferita ai soli elaborati modificati, dovrà essere trasmessa in un'unica soluzione sia in formato digitale (all'indirizzo pec comunale) che cartaceo (n. 1 copia da consegnare al protocollo) citando nella lettera di trasmissione l'elenco dei documenti allegati e il riferimento alla presente nota (data, protocollo).

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Franco Bartolini)



Allegati:

- Delibera Giunta Comunale n. 124 del 07/07/2020
- Parere ASUR Prot. n. 53557 del 29/07/2020
- Parere SOPRINTENDENZA Prot. n. 63703 del 07/09/2020
- Determina Dirigente PROVINCIA A.P. n. 1048 del 14/10/2020 (Osservazioni)
- Parere ANAS Prot. n. 74877 del 15/10/2020
- Parere GENIO CIVILE Prot. n. 80119 del 03/11/2020

Comune di Ascoli Piceno

Protocollo n°: 0085548 del 21-11-2020

Movimento: Uscita

Tipo Spedizione: PEC

Oggetto: Piano di Lottizzazione privata Area Progetto AP-11 (sub-comparto Angelini) Località Tozzano
– Via Loreto. Comunicazione sullo stato del procedimento e richiesta elaborati aggiornati.

Corrispondenti

Denominazione	Indirizzo E-mail/PEC
Olori Giorgio	

Allegati

Aggiornamento_DEFINITIVO_Piano_di_Lottizzazione.pdf RICHIESTA_Aggiornamento_DEFINITIVO.7z
Aggiornamento_DEFINITIVO_Piano_di_Lottizzazione_Mercato.pdf Segnatura.xml

L'addetto



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124	DEL 07/07/2020
--------	----------------

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **15:30** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	ACCIARRI MONICA	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO		Si
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Vice Segretario **Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA**

OGGETTO:

Adozione, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992, del Piano di Lottizzazione nell'Area Progetto AP-11 del P.R.G., sub-comparto "Angelini" in località Tozzano – Via Loreto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del 6/7/2020 del Responsabile del Procedimento Arch. Franco Bartolini, da cui si rileva la necessità di adottare il Piano di Lottizzazione in Area Progetto AP-11, sub-comparto "Angelini" in località Tozzano-Via Loreto;

RILEVATO che:

- l'area interessata dal Piano Attuativo nel Piano Regolatore vigente ha destinazione "Area Progetto" con indice territoriale $I_t=0,2$ e altezza massima delle costruzioni pari a ml 7,50;
- la superficie territoriale interessata dal sub-comparto ha un'estensione di mq 24.458,22, all'interno della quale è prevista la formazione di 10 lotti edificabili dove potranno essere realizzati edifici di nuova costruzione per complessivi mc 4.914,80;
- nel Piano sono previsti mq 778,07 di verde pubblico e mq. 373,09 di parcheggi pubblici, pari a complessivi 1.151,16 mq., superiori alla superficie minima dovuta per standard urbanistici che risulta pari a 1.107,00 mq.
- sono altresì previsti mq 432,73 per standard aggiuntivi (orti), quantità superiore alla quantità minima indicata dalle Norme di Piano pari ad 410,00 mq;

RITENUTO, per i motivi espressi nel documento istruttorio e che si condividono, di dover procedere all'adozione del Piano di Lottizzazione in Area Progetto AP-11, sub-comparto "Angelini" in attuazione del Piano regolatore Generale;

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 8 - Urbanistica, dott. Loris Scognamiglio;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/05/2020 con cui si sono approvati il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) e il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30/06/2020 con cui si è approvato il PEG, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance 2020-2022;

VISTI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- la legge 1150/1942;
- le Leggi Regionali 34/1992 e 22/2011;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento, che si intende integralmente richiamata, da cui si rileva che il Piano di Lottizzazione nell'Area Progetto AP-11 del P.R.G., sub-comparto "Angelini" in località Tozzano - Via Loreto, è costituito dai seguenti elaborati:
 - ELAB a*** *Relazione illustrativa*;
 - ELAB b* *Planimetria generale dello strumento urbanistico*;
 - ELAB b2* *Rilievo generale dell'area di intervento*;
 - ELAB b3* *Rilievo generale fotogrammetrico tridimensionale con drone*;

- ELAB b4* Verifica particelle catastali
- ELAB c*** Planimetria di piano su mappa catastale;
- ELAB d** Progetto lottizzazione e delle opere di urbanizzazione;
- ELAB f* Individuazione aree destinate a standard urbanistici e viabilità;
- ELAB g*** Norme tecniche di attuazione;
- ELAB h** Schema convenzione;
- ELAB i* Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica con
indicazioni geotecniche – aggiornamento NTCA 2018;
- ELAB l* Verifica di compatibilità idraulica (VCI) verifica per l'invarianza idraulica
- ELAB m Relazione clima acustico

Elaborati art.37 L.R. 34/92 tutela paesaggistica:

- a)* Relazione illustrativa e descrizione dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;
- b) Cartografia stato attuale scala 1:500 e documentazione fotografica;
- d)* Tavola di progetto illustrativa;

- 2) di adottare, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992, il Piano di Lottizzazione nell'Area Progetto AP-11 del P.R.G., sub-comparto "Angelini" in località Tozzano – Via Loreto, costituito dagli elaborati di cui al punto 1 e che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, si intendono farne parte integrante e sostanziale,
- 3) di dare atto che la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sul Piano di Lottizzazione si è conclusa con la determinazione dirigenziale n. 353 del 13/03/2020 e la successiva determina di rettifica n. 445 del 15/04/2020, della Amministrazione Provinciale che ha stabilito l'esclusione dalla procedura di V.A.S. a condizione che vengano recepite le prescrizioni ivi indicate ed integralmente riportate nel documento istruttorio;
- 4) di dare atto altresì che sul Piano in oggetto dovranno essere acquisiti, prima della approvazione, i pareri previsti dalla normativa vigente;
- 5) di stabilire che, per economia procedimentale, gli elaborati del Piano verranno materialmente aggiornati/adequati alle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale Provinciale di conclusione della V.A.S. n. 353/2020 e successiva rettifica n. 445/2020, nonché alle eventuali osservazioni/opposizioni che dovessero pervenire nella fase della pubblicazioni nonché ai pareri degli Enti che saranno acquisiti in fase endoprocedimentale, prima della delibera di approvazione finale del Piano;
- 6) di dichiarare che le modifiche introdotte negli elaborati dopo la conclusione della fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (e descritti nel documento istruttorio) sono da ritenersi non sostanziali rispetto agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui alla determinazione dirigenziale n. 353/2020 e successiva rettifica n. 445/2020, e pertanto il Piano adottato è da ritenersi conforme rispetto agli stessi esiti;
- 7) di prendere atto che l'Arch. Franco Bartolini è individuato quale Responsabile dell'attuazione del procedimento, dando mandato allo stesso della gestione delle procedure amministrative previste dalla normativa per dare completa attuazione al Procedimento di che trattasi;
- 8) di voler dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 quarto comma del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 per la necessità di dare attuazione alla pianificazione urbanistica comunale nel più breve tempo possibile.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 22 del 07/07/2020

Oggetto: Adozione, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992, del Piano di Lottizzazione nell'Area Progetto AP-11 del P.R.G., sub-comparto "Angelini" in località Tozzano – Via Loreto.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE URBANISTICA, SIT, POLITICHE COMUNITARIE,
CULTURA/Servizio Cultura**

SCOGNAMIGLIO LORIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA
---	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**



Spett.le

Sig. Sindaco
Del Comune di
63100 ASCOLI PICENO

c.a.

Settore 8 - Urbanistica
arch. F. Bartolini

Oggetto: Piano di lottizzazione convenzionato nell'Area Progetto AP - 11 del P.R.G., sub-comparto "Angelini" in località Tozzano, via Loreto.
Parere.

Con riferimento alla Vs istanza inerente il Piano di Lottizzazione in oggetto indicato ed assunta al registro generale di protocollo ASUR in data 22.07.2020 con il n. 50606, esaminata la documentazione trasmessa su supporto elettronico, si esprime, sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, parere favorevole al Piano di Lottizzazione di cui trattasi con le seguenti prescrizioni:

- Lo smaltimento dei reflui civili provenienti dai futuri insediamenti residenziali dovrà avvenire in pubblica fognatura o secondo le modalità stabilite dal D.Lgsvo n. 152/2006 e dal vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche;
- Le condutture deputate al trasporto dell'acqua potabile dovranno essere realizzate ad una quota sufficientemente superiore a quella destinata allo smaltimento delle acque reflue e con materiali conformi al Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174 e s.m.



Il Medico Dirigente del Servizio
Dr. Gregorio Carnesale



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO,
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005
e dell' art. 14, c. 1-bis della L. 98/2013

Al **Comune di Ascoli Piceno**
Settore B - Urbanistica, SIT e Politiche Comunitarie
R.U.P. Arch. Franco Bartolini
P.zza Arringo n. 7 - 63100 Ascoli Piceno AP
PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

e, p.c.:

**Commissione Regionale per il
Patrimonio Culturale c/o il Segretariato
Regionale del MiBACT per le Marche**
PEO: sr-mar.corepaci@beniculturali.it

Risposta al foglio del 22/07/2020 *N.* 51388
Prot. Sabap del 22/07/2020 *N.* 12897

OGGETTO: ASCOLI PICENO (AP). Località Tozzano, Via Loreto.
Lavori di realizzazione Piano di Lottizzazione convenzionato nell'Area Progetto AP-11 del P.R.G., Subcomparto "Angelini". Adozione Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07/07/2020.

Catastalmente distinto al N.T.C.U. al Foglio 108, Particelle 24/128/173/179/290/291/292.

Quadro normativo di riferimento: Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), art. 16, comma 3.

Trasmissione parere preventivo.

Richiedente: Angelini Zenobio

Responsabile del Procedimento (ex Legge 241/1990, artt. 5 e 6): Arch. Miriam Pompei

In riscontro alla richiesta pervenuta il 22/07/2020 ed acquisita al Protocollo d'Ufficio in data 22/07/2020 con n. 12897, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento in oggetto;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente in: *lavori di realizzazione Piano di Lottizzazione convenzionato nell'Area Progetto AP-11 del P.R.G., Subcomparto "Angelini" (adozione Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07/07/2020);*

Considerato che il Piano di Lottizzazione in oggetto ricade in aree oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Considerato che: - *il progetto non modifica l'andamento del terreno;*

- *rispetta il limite di edificabilità di m 50 relativo al fabbricato rurale classificato come B nel censimento dei Fabbricati Rurali (scheda 480);*

- *le coperture saranno in legno lamellare a falde e che esternamente le pareti saranno finite con paramento in mattoncini/pietra a vista o con intonaco tradizionale;*

- *le aree esterne saranno pavimentate con pietra locale ed in parte saranno lasciate a verde permeabile;*

- *le aree a verde pubblico saranno dotate di percorsi pedonali finiti con brecciolino e/o pietrame di travertino;*

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità alla vigente normativa urbanistica;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza,

esprime parere favorevole in linea di massima

in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, fatti salvi i diritti dei terzi e degli aventi diritto, con le seguenti prescrizioni.

- *Dovranno essere attentamente pianificate le aree a verde e si dovrà prevedere la piantumazione di essenze autoctone o in uso nella zona anche adulte e a crescita veloce, considerato che l'area, allo stato attuale, ne risulta sprovvista, al fine di mitigare la presenza delle previste villette.*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Restano salve, comunque, le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico - edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, istituita presso il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Marta Mazza

firma digitale

MP/fc
31/08/2020

Firmato digitalmente da

MARTA MAZZA

**CN = MAZZA
MARTA
O = MIBACT
C = IT**



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1048 del 14/10/2020

Determina del Responsabile N. 53 del 14/10/2020

PROPOSTA N. 1184 del 14/10/2020

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno: Piano di Lottizzazione Area Progetto AP-11 (sub-comparto Angelini).

Osservazioni (art. 24 Legge n. 47/85 e art. 30 LR n. 34/92).

Delibera di GC n. 124/2020.

Class. 07SuaCom22

VISTO l'art. 24 della Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29/07/2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23/09/2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 5/8/92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 23/02/2005, n. 16;

VISTA la Circolare 027 del 07/02/06 del Servizio Urbanistica, BB.NN., Attività Estrattive e VIA;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale del Comune di Ascoli Piceno approvato con delibera di CC n. 2 del 26.01.2016;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07.07.2020 con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha adottato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11, comma 8, della LR n. 22/2011 e all'art. 30 della Legge Regionale n. 34/92, il Piano di Lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11 – sub comparto Angelini (art. 61 delle NTA del vigente PRG);

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Ascoli Piceno ed elencati nel parere appresso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 12.10.2020 di seguito integralmente trascritto:

“””””Il Comune di Ascoli Piceno è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2016.

L'Amministrazione interessata, con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07.07.2020, ha adottato, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11, comma 8, della LR n. 22/2011 e all'art. 30 della Legge Regionale n. 34/92, il Piano di Lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11 - sub-comparto Angelini (art. 61 delle NTA del vigente PRG adeguato al PPAR) - nel seguito diffusamente descritto.

Il Comune, con nota prot. n. 70654 del 30.09.2020, ha comunicato che gli atti tecnico amministrativi costituenti il Piano di Lottizzazione, firmati digitalmente,

sono stati resi disponibili sul link nella stessa nota indicato; tale documentazione comprende:

- Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07.07.2020 di adozione del Piano di Lottizzazione;
- Elaborati del Piano di Lottizzazione adottati:
 - Volo Aerofotogrammetrico;
 - Elaborato a^{***}: Relazione illustrativa;
 - Elaborato b^{*}: Planimetria generale dello strumento urbanistico;
 - Elaborato b2^{*}: Rilievo generale dell'area di intervento;
 - Elaborato b3^{*}: Rilievo generale fotogrammetrico tridimensionale con drone;
 - Elaborato b4^{*}: Verifica particelle catastali;
 - Elaborato c^{***}: Planimetria di piano su mappa catastale;
 - Elaborato d^{**}: Progetto lottizzazione e delle opere di urbanizzazione;
 - Elaborato f^{*}: Individuazione aree destinate a standard urbanistici e viabilità;
 - Elaborato g^{***}: Norme Tecniche di Attuazione;
 - Elaborato h^{**}: Schema convenzione;
 - Elaborato i^{*}: Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica, indicazioni geotecniche;
 - Elaborato l^{*}: Verifica di compatibilità idraulica, verifica per l'invarianza idraulica;
 - Elaborato m: Relazione clima acustico;
 - Elaborato a^{*}: Relazione illustrativa e descrizione dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;
 - Elaborato b: Cartografia stato attuale scala 1/500 e documentazione fotografica;
 - Elaborato d^{*}: Tavola di progetto illustrativa.

PARERI DEGLI ENTI

Nel documento istruttorio allegato alla delibera di adozione viene precisato che verranno richiesti i pareri della Regione Marche - PF Tutela del Territorio (ex Genio Civile), della ASUR Marche Area Vasta n. 5, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dell'ANAS – Struttura Territoriale Marche.

DESCRIZIONE

Si rileva preliminarmente che con Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 353 del 13.03.2020, rettificata con Determina n. 445 del 15.04.2020, il Piano di Lottizzazione di che trattasi è stato escluso dalle procedure di VAS.

Il Piano di Lottizzazione adottato dal Comune di Ascoli Piceno è relativo al sub-comparto denominato "Angelini" individuato all'interno dell'Area Progetto AP-11 in località Tozzano, avente destinazione urbanistica di zona "C" di espansione residenziale nel vigente PRG adeguato al PPAR; la zona di che trattasi è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 61 delle NTA che prevedono la necessità della predisposizione di un piano attuativo di iniziativa privata, sulla base dei seguenti dati e parametri urbanistico-edilizi:

- Indice di edificabilità territoriale (It): 0.20 mc/mq;
- Superficie coperta (Sc): max 20% St (superficie territoriale totale);
- Indice di permeabilità (Ip): min 0.60 Sp/St;
- Altezza massima mt 7.50.

Come si evince dagli elaborati di progetto il Piano di Lottizzazione, nel rispetto dei sopra riportati dati e parametri urbanistico-edilizi, interessa un'area della superficie territoriale di mq 24.458,22 nella quale è prevista la formazione di dieci lotti edificabili dove potranno essere realizzati edifici di nuova costruzione per complessivi mc 4.914,80 – abitanti insediabili n. 41 (lotto n. 1 mc 498,77, lotto n. 2 mc 464,69, lotto n. 3 mc 389,38, lotto n. 4 mc 422,16, lotto n. 5 mc 531,28, lotto n. 6 mc 507,28, lotto n. 7 mc 506,96, lotto n. 8 mc 506,93, lotto n. 9 mc 506,72, lotto n. 10 mc 557,47).

Con riferimento agli standard urbanistici sono previsti mq 778,07 di verde pubblico e mq 373,09 di parcheggi pubblici (totale mq 1.151,16) per una dotazione ad abitante insediabile di mq 28 (mq 1.151,16/41) superiore alla dotazione minima stabilita dal sopracitato art. 61 delle NTA del vigente PRG pari a mq 27/ab; sono altresì previsti mq 432,73 per standard aggiuntivi (orti) superiori ai minimi richiesti pari a mq 410,00.

Lo scrivente Settore è dell'avviso che debbano essere formulate le seguenti osservazioni: con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (Elab. g***), si è dell'avviso che quanto previsto all'art. 7 circa la possibilità di accorpate due o più lotti debba essere limitato ad un massimo di due lotti edificabili, al fine di non snaturare le previsioni oggetto di adozione e verificate dagli Enti coinvolti nel procedimento. Si rileva inoltre che le disposizioni di cui all'art. 9 non risultano corrette poiché gli spazi per i parcheggi privati di cui alla Legge n. 122/89 sono pari a 1 mq ogni 10 mc di costruzione e non ogni 40 mc come erroneamente indicato; quanto riportato nell'articolo in questione è relativo alla dotazione di parcheggi pubblici previsti all'art. 62, comma 2, del RET, che integrano la corrispondente disposizione dell'art. 3, lettera d), del DM n. 1444/68.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore Pianificazione Territoriale è dell'avviso che, ai sensi dell'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art. 30 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., debbano essere formulate le seguenti osservazioni in merito al Piano di Lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11 (sub-comparto Angelini) in località Tozzano – Via Loreto (art. 61 delle NTA del vigente PRG), adottato dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07.07.2020:

1. prima dell'approvazione definitiva dovranno essere acquisiti i pareri della Regione Marche - PF Tutela del Territorio (ex Genio Civile), della ASUR Marche Area Vasta n. 5, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dell'ANAS – Struttura Territoriale Marche;
2. con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (Elab. g***), si è dell'avviso che quanto previsto all'art. 7 circa la possibilità di accorpate due o più lotti debba essere limitato ad un massimo di due lotti edificabili, al fine di non snaturare le previsioni oggetto di adozione e verificate dagli Enti coinvolti nel procedimento. Si rileva inoltre che le disposizioni di cui all'art. 9 non risultano corrette poiché gli spazi per i parcheggi privati di cui alla Legge n. 122/89 sono pari a 1 mq ogni 10 mc di costruzione e non ogni 40 mc come erroneamente indicato; quanto riportato nell'articolo in questione è relativo alla dotazione di parcheggi pubblici previsti all'art. 62, comma 2, del RET, che integrano la corrispondente disposizione dell'art. 3, lettera d), del DM n. 1444/68. "*****"

CONSIDERATO che il citato parere del Settore Pianificazione Territoriale possa ritenersi condivisibile e che pertanto debbano essere formulate osservazioni in merito al Piano di Lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11 – sub comparto Angelini (art. 61 delle NTA del vigente PRG), per gli stessi motivi in esso contenuti;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui agli artt. 36 e 37 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

D E T E R M I N A

di formulare, ai sensi dell'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni in merito al Piano di Lottizzazione relativo all'Area Progetto AP-11 (sub-comparto Angelini) in località Tozzano – Via Loreto (art. 61 delle NTA del vigente PRG), adottato dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07.07.2020:

1. prima dell'approvazione definitiva dovranno essere acquisiti i pareri della Regione Marche - PF Tutela del Territorio (ex Genio Civile), della ASUR Marche Area Vasta n. 5, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dell'ANAS - Struttura Territoriale Marche;
2. con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione (Elab. g***), si è dell'avviso che quanto previsto all'art. 7 circa la possibilità di accorpare due o più lotti debba essere limitato ad un massimo di due lotti edificabili, al fine di non snaturare le previsioni oggetto di adozione e verificate dagli Enti coinvolti nel procedimento. Si rileva inoltre che le disposizioni di cui all'art. 9 non risultano corrette poichè gli spazi per i parcheggi privati di cui alla Legge n. 122/89 sono pari a 1 mq ogni 10 mc di costruzione e non ogni 40 mc come erroneamente indicato; quanto riportato nell'articolo in questione è relativo alla dotazione di parcheggi pubblici previsti all'art. 62, comma 2, del RET, che integrano la corrispondente disposizione dell'art. 3, lettera d), del DM n. 1444/68.

di comunicare il presente provvedimento al Comune di Ascoli Piceno, all'Assessore competente ed al Segretario Generale;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore Pianificazione Territoriale
Il Dirigente ad interim del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 14/10/2020

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO



AGR - CMC

Risposta a nota 0051370 del 22.07.2020

Riferimento a nota CDG-0381031 del 27.07.20200

Pec: comune.ascolipiceno@ctaliscertymail.it

Al Comune di Ascoli Piceno
Settore 8 Urbanistica SIT e
Politiche Comunitarie
Piazza Arringa n. 7
63100 Ascoli Piceno

E p.c

Al Service e Patrimonio

Sede

Oggetto: Piano di Lottizzazione convenzionato nell'Area Progetto AP-11 del P.R.G., sub-comparto "Angellini" in località Tozzano, via Loreto.

Adozione delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07.07.2020.

Richiesta Parere di competenza.

In riferimento alla nota in oggetto, ed esaminati gli elaborati progettuali, questa Struttura Territoriale Marche esprime il

Parere positivo condizionato

All'adozione delibera di Giunta Comunale n. 124 del 07/07/2020 con le seguenti prescrizioni:

1. RA11 "Raccordo Autostradale Ascoli Porto D'Ascoli", per la fascia di rispetto stradale vige il D.M. 1 aprile 1968 n° 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati) quindi lungo il RA11, strada di tipo A - "Autostrada", la distanza minima da osservare a tutela della strada è minimo di m 60,00 a partire dal confine stradale*.
2. All'interno della fascia di rispetto stradale, eventuali strade di servizio, parcheggi, canalizzazioni etc. a supporto della zona edificata possono essere realizzati a non meno di 20,00 m dal confine stradale.
3. Eventuali alberature potranno essere posizionati alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque ad una distanza non inferiore a m 6,00 dal confine stradale.

Struttura Territoriale Marche

Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona T [+39] 071 5091 - F [+39] 071 200400
Pec anas.marche@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



4. In corrispondenza degli svincoli il rispetto per qualsiasi edificazione è regolamentato dall'art. 26 comma 3 del R.E. del Codice della Strada, che prevede una distanza minima di 20,00 m dal confine stradale

Giova sottolineare che all'interno della fascia di rispetto vige il vincolo dell'inedificabilità assoluta da intendersi come divieto alla realizzazione di qualsiasi opera o manufatto, sia interrato che fuori terra, nonché alla realizzazione di opere a servizio dell'attività, quali, a titolo esemplificativo, strade di servizio, parcheggi, vasche interrate, impianti illuminazione ecc.

Per quanto attiene l'occupazione di parte della particella n. 299 del fg. 108 di proprietà dell'Anas, per l'ampliamento della sede stradale, si esprime nulla osta condizionato alla stipula di apposita Convenzione con l'Anas per l'effettivo utilizzo.

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

ING. MARCO MANCINA



VISTO: IL RESPONSABILE AREA TERRITORIALE

ING. PAOLO TESTAGUZZA



Geom. Rocco D'Angelo

* Confine stradale (art. 3 del C.d.S.): limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal piede della scarpata se la strada è in trincea



**REGIONE
MARCHE**

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di ASCOLI PICENO

GENIO CIVILE

COMUNE DI ASCOLI PICENO - c_a462 - 0080119 - Ingresso - 03/11/2020 - 11:48

al Comune di Ascoli Piceno

P. F. Difesa del suolo e Costa
via Palestro
60100 Ancona

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 89 D. P. R. n. 380/2001

Compatibilità idraulica art. 10 L. R. 22/2011

Comune di: Ascoli Piceno

Ditta: "Angelini"

Piano di Lottizzazione convenzionato dell'Area Progetto AP-11 al vigente P. R. G.

È stata esaminata ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/01 e per le valutazioni sulla Compatibilità Idraulica (art. 10 L. R. 22/2011), la documentazione relativa alla Lottizzazione AP-11 "Angelini", trasmessa dal Comune di Ascoli Piceno con nota n.51383 del 22 luglio u. s. ed acquisita con n° di prot. 809631 del g. s..

Alla richiesta di parere sono allegati:

gli Elaborati tecnici a firma dell'ing. Olori,

la Verifica di Invarianza idraulica e la Verifica di Compatibilità Idraulica sono state redatte dal dott. Mancini.

Nel Piano di Lottizzazione convenzionato nell'Area Progetto AP-11 del P. R. G. sub-comparto "Angelini" a Tozzano, si prevede un lotto.

Visto l'art. 89 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380,

Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28 agosto 1990,

Viste le Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni emanate con il D. M. 14 gennaio 2008,

Viste la L. R. 22 del 23 novembre 2011 e la D. G. R. 53/2014.

In riferimento alla conformità geomorfologica (art. 89 del D. P. R. 380/2001)

Riscontrato che dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico del Tronto, non risultano interferenze con gli ambiti cartografati.

Rilevato che nella Verifica di Invarianza idraulica si specifica che, "il sovradimensionamento della rete fognaria interna al lotto rientra tra gli accorgimenti tecnici finalizzati al perseguimento del Principio di Invarianza idraulica".

Tutto ciò premesso si esprime Parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D. P. R. 380/01 per la **Lottizzazione** convenzionata nell'Area Progetto AP-11 del P. R. G. sub-comparto "Angelini", di cui alla richiesta inoltrata dal Comune di Ascoli Piceno con nota 51383 del 22 luglio u. s. ed acquisita con n° di prot. 809631 del g. s., con la seguente prescrizione:

al fine di soddisfare il principio di Invarianza idraulica, prevedere un volume minimo d'invaso di duecentotrenta metri cubi.

Per la trasformazione urbanistica proposta si concorda con il livello di approfondimento dell'analisi scelto ovvero quello di Verifica preliminare, in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della Verifica di Compatibilità Idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D. G. R. n.53 del 27 gennaio 2014.

La Verifica preliminare (asseverata) di Compatibilità Idraulica della trasformazione urbanistica, è stata effettuata mediante la redazione di apposita relazione da parte del dott. Mancini, che contempla i contenuti minimi previsti dalla D. G. R. n.53/2014.

Considerato che: l'area di intervento è posta a quote topografiche tali, che le dinamiche fluviali non interferiscono e non possono interferire con la stabilità e le condizioni di rischio idraulico della zona in studio;

Si ritiene la trasformazione urbanistica di che trattasi, compatibile idraulicamente con il regime idraulico del fosso Grancaso.

L'intervento dovrà in ogni caso assicurare il perseguimento del principio di Invarianza idraulica, ai sensi della L. R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tali prescrizione è di competenza del Comune, Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento.

Gli scarichi delle reti fognarie nel fosso Grancaso dovranno essere soggetti a concessione idraulica ai sensi del R. D. 523/1904 e L. R. 05/2006, da parte della P. F. Tutela del Territorio della Provincia di Ascoli Piceno previa autorizzazione idraulica all'esecuzione delle opere.

Le presenti Valutazioni, dovranno essere allegate all'atto di adozione del Piano di Lottizzazione.

il Responsabile del Procedimento

arch. Alessandro Spadea

l'Ingegnere Capo

ing. Stefano Babini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate,

il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.